



***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto***

Deliberazione n. 27/2015 del 26 giugno 2015.

PROCEDURE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONFORMITÀ RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2013 E 2014, DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DA ETS AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2013, N. 30.

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, in particolare l'articolo 38, *“Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti”* e l'allegato VII.

VISTO il decreto n. 16 del 3 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”*, ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la Deliberazione 11 luglio 2013 n. 307/2013/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), recante *“Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori cip 6 dall'applicazione dell'emission trading system, a decorrere dall'anno 2013”*;

CONSIDERATO che la metodologia fissata dall'AEEGSI nella deliberazione di cui al punto precedente rispetta nella sostanza quanto previsto dall'allegato VII al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, *“Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell'articolo 38, comma 4”*;

VISTA la Determina 31 maggio 2014 n. 7/2014 – DMEG dell'AEEGSI, recante *“QUANTIFICAZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 LUGLIO 2013, 307/2013/R/EEL, DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, RICONOSCIUTO PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2013”*;

VISTA la Determina 4 maggio 2015, DMEG/EFR/9/ 2015 dell'AEEGSI, recante "QUANTIFICAZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 LUGLIO 2013, 307/2013/R/EEL, DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, RICONOSCIUTO PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2014"

Su proposta del consigliere Bordet, approvata per procedura scritta il 26 giugno 2015

DELIBERA

Art. 1

Impianti soggetti agli obblighi di conformità delle emissioni in eccesso per gli anni 2013 e 2014

1. Tutti i gestori degli impianti elencati nel Registro Nazionale Piccoli Emittitori (RENAPE) alla data del 19 dicembre 2014 sono tenuti ad assolvere agli obblighi di conformità delle emissioni in eccesso rispetto alle emissioni consentite per gli anni 2013 e 2014, secondo quanto disposto dall'art. 2 della deliberazione 16/2013.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1, oltre agli impianti che nel RENAPE risultano in stato di "Chiuso", anche gli impianti che risultano in stato di "Sospeso". Per tali ultimi impianti l'obbligo di compensazione delle emissioni in eccesso sarà determinato successivamente all'invio da parte del gestore del modello allegato alla delibera 19/2015, proporzionalmente al periodo di sospensione dell'attività dell'impianto.
3. Sono inoltre esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 gli impianti che hanno presentato domanda di rideterminazione delle emissioni consentite ai sensi della delibera 20/2015. Per tali impianti l'obbligo di compensazione delle emissioni in eccesso sarà determinato successivamente alla rideterminazione delle emissioni consentite.

Art. 2

Prezzi di riferimento delle quote EUA

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo la lettera a) comma 1, articolo 2 della delibera 16/2013 per il biennio 2013-2014 i prezzi di riferimenti per le EUA sono quelli stabiliti rispettivamente dalla Determina 31 maggio 2014 n. 7/2014 – DMEG dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e dalla Determina 4 maggio 2015, DMEG/EFR/9/ 2015 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), che si riportano a seguire per comodità:
 - Prezzo EUA 2013: 4,38€
 - Prezzo EUA 2014: 5,92€

Art.3
(rinvio)

1. Per i casi di cui all'articolo 2, gli estremi del capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato cui imputare le somme versate ai sensi della presente delibera, saranno resi noti con successivo comunicato di questo Comitato.
2. La data di pagamento o restituzione delle quote prevista dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della delibera 16/2013, è spostata al ventesimo giorno successivo a quella di pubblicazione del comunicato di cui al comma 1.

Art. 4
(conto piccoli emettitori del registro dell'Unione)

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo la lettera b) comma 1, articolo 2 della delibera 16/2013, il conto presso il Registro dell'Unione in cui possono essere trasferite le quote EUA per le emissioni in eccesso è il seguente: **EU-100-5020324-0-71**, denominato **"PICCOLI EMETTITORI – emissioni in eccesso"**.

Art. 5
(obblighi di notifica al Comitato)

1. Al fine di fornire le informazioni sui calcoli effettuati, utili ad illustrare l'esattezza dei calcoli medesimi, tutti gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, devono compilare il modello di cui all'allegato 1 e spedirlo con firma digitale, entro 15 giorni dall'emanazione della presente delibera, agli indirizzi di cui al comma 6. Se in almeno uno degli anni 2013 o 2014, dopo l'applicazione della regola prevista dall'art. 2, comma 5 della delibera 16/013, il saldo fra emissioni consentite ed emissioni verificate risulta negativo, il gestore deve anche indicare nel modello l'opzione scelta per la compensazione delle tonnellate in eccesso.
2. Ai fini della compilazione, il Modello di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>) e dello sviluppo economico (<http://www.mise.gov.it>).
3. Nel caso venga scelta la possibilità di pagamento di cui alla lettera a), comma 1, articolo 2 della delibera 16/2013 il gestore invia agli indirizzi di cui al comma 6 copia della ricevuta di pagamento entro 10 giorni dall'effettuazione dello stesso. Nell'oggetto della email va indicato *"pagamento emissioni in eccesso impianto....(numero di autorizzazione)"*.
4. Il mancato invio della ricevuta di pagamento di cui al comma 3 rende nullo a tutti gli effetti di legge l'eventuale pagamento effettuato.
5. Nel caso venga scelta la possibilità di trasferimento di cui alla lettera b), comma 1, articolo 2 della delibera 16/2013, la comunicazione prevista dall'art. 2, comma 3 della citata delibera, è riportata in allegato 2; essa va inviata, entro 5 giorni dall'effettuazione del

trasferimento, oltre che agli indirizzi di cui al comma 6 anche al seguente: info.registro-et@isprambiente.it, indicando nell'oggetto della email: "Trasferimento per le emissioni in eccesso impianto....(numero di autorizzazione)".

6. Le comunicazioni indirizzate al Comitato ai sensi della presente delibera devono essere inviate, a pena di nullità, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: RAS.autorizzazione-ET@minambiente.it e piccoliemettitori.esclusiets@mise.gov.it.

IL PRESIDENTE
Rosaria Romano

Allegato 1

informazioni sui calcoli effettuati e indicazione della modalità di compensazione delle tonnellate in eccesso

AVVERTENZA. Il modello allegato contiene formule e istruzioni per facilitare il calcolo che in ogni caso non implicano responsabilità del Comitato ETS per i risultati, i quali restano a carico del gestore che invia il modello con firma digitale.

Anagrafica dell'impianto	
Aut. AGES/RENAPE	
Denominazione Impianto	
Gestore	

Calcolo delle compensazioni					
Emissioni 2013 (tCO ₂ eq)		Emissioni 2014 (tCO ₂ eq)		Tonnellate di emissioni in eccesso da compensare per il biennio 2013- 2014 (E, F)	
Consentite (A)	Verificate (B)	Consentite (C)	Verificate (D)	2013 (E=B-A)	2014 (F=D-C)
				0	0
Emissioni consentite residue da riportare per l'anno 2015 (G)				0	
(A) e (C) devono coincidere con i valori di emissioni consentite riportati dal RENAPE per l'impianto.					
(B) e (D) devono coincidere con i valori riportati nelle Comunicazioni verificate delle emissioni dell'impianto.					
Se almeno uno dei valori dei punti (E) ed (F) è NEGATIVO, l'impianto DEVE OPTARE per una delle modalità di compensazione delle emissioni previste all'art. 2, comma 1 della Deliberazione 016/2013 del Comitato ETS sotto riportate come PARTE A e PARTE B.					
Si noti che, se il valore al punto (E) è positivo e le emissioni verificate al 2014 sono maggiori di quelle consentite, le emissioni consentite residue 2013 sono automaticamente conteggiate al punto (F), ai fini dell'adempimento degli obblighi di compensazione 2014, ma non viceversa: se il valore al punto (F) è POSITIVO l'impianto potrà conteggiare le emissioni consentite residue 2014 ai fini degli obblighi di compensazione 2015 (art. 2, comma 5, delibera 16/2013).					
Le emissioni residue al punto (G) potranno essere utilizzate dall'impianto ai fini della compensazione per l'anno 2015 nel prossimo ciclo di conformità 2015 - 2016.					

Opzioni per la compensazione delle emissioni in eccesso rispetto a quelle consentite all'impianto nel biennio 2013-2014 (compilare solo una delle parti A o B)

PARTE A

A - Per la compensazione delle tonnellate in eccesso del biennio 2013 -2014, il gestore si impegna a versare **sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato** che sarà comunicato dal Comitato ETS, **una cifra pari al "TOTALE" dello schema sotto.**

		Emissioni 2013	Emissioni 2014
		compensate con EUA (H=E)	compensate con EUA (I=F)
Quantità		FALSO	FALSO
Prezzo*		€ 4,38	€ 5,92
Controvalore economico (QxP 2013 + Q x P 2014)		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE (R+S+T+U)		€ 0,00	

PARTE B

B - Per la compensazione delle tonnellate in eccesso del biennio 2013 -2014, il gestore si impegna a trasferire sul conto **EU-100-5020324-0-71, denominato "PICCOLI EMETTITORI – emissioni in eccesso"** un corrispondente numero di quote EUA pari nel complesso alla somma algebrica dei precedenti **punti E ed F se entrambi negativi, o al valore negativo, se uno dei due negativo.**

comunicazione di cui al comma 3, articolo 2 della delibera 16/2013

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000⁽¹⁾

Il sottoscritto _____

in qualità di rappresentante del gestore _____

dell'impianto _____

presente nell'allegato 1 della Deliberazione 26/2013, autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con autorizzazione n. _____ ed inserito nel RENAPE aggiornato al dicembre 2014 con il codice progressivo n. _____,

dichiara

CHE per la compensazione delle emissioni in eccesso degli anni 2013 e 2014 ha optato per il trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della delibera 16/2013;

CHE per tali anni ha trasferito i seguenti quantitativi:

2013: _____ quote EUA 2014: _____ quote EUA

CHE il codice del conto da cui è stato effettuato il trasferimento è il seguente: _____
(in caso di più conti utilizzati, aggiungere)

CHE il codice identificativo della transazione è il seguente _____
(in caso di più transazioni, aggiungere)

In fede.

Data _____

Firma

1 Qualora il gestore dell'impianto sia una persona giuridica, la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.